



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM No. 1124 del 5 novembre 2012 concernente l'adattamento dello statuto del Consorzio Piazza di Tiro Grancia

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,
sottoponiamo alla vostra cortese attenzione la proposta di adattamento dello statuto che sta alla base del funzionamento del Consorzio Piazza di Tiro Grancia.

1. Premessa

Con l'introduzione della nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) il legislativo cantonale ha voluto riorientare radicalmente la gestione dei Consorzi soprattutto ponendo quali obiettivi i seguenti punti:

- garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio;
- migliorare il funzionamento dei Consorzi;
- dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

Una delle grosse novità riguarda la rappresentanza dei Comuni nei Consorzi (Consiglio consortile). Infatti, la nuova legislazione indica la necessità di designare un solo rappresentante, indipendentemente dal numero dei voti, e un supplente, che sono proposti dal Municipio.

Questa carica può essere assunta da Municipali, Consiglieri comunali, funzionari del Comune o da terze persone.

Il rappresentante designato esprime le proprie dichiarazioni di voto sulla base delle indicazioni date dal Municipio.

Nel dispositivo di risoluzione il Municipio invita quindi a voler accogliere le proposte di candidatura dei rappresentanti comunali (delegato e supplente) in seno al Consiglio consortile.

2. Il nuovo statuto

Il Consorzio Piazza di Tiro Grancia evidenzia in particolare le modifiche dei seguenti articoli statutari:

Art.	Descrizione
1 Denominazione e Comuni Consorziati	L'articolo è stato adattato a seguito dell'avvenuta aggregazione tra i comuni di Carabietta e Collina d'Oro.
6 Composizione ed elezione	L'articolo è stato adattato all'art. 15 della nuova Legge. In particolare si osserva come ora i delegati e supplenti sono eletti dai Consigli comunali su proposta dei Municipi. Questa carica può essere assunta da Municipali, Consiglieri comunali, funzionari del Comune o da terze persone.
9 Deleghe di competenza	Il Consorzio propone di affidare alla Delegazione consortile competenze in materia finanziaria fino ad un importo annuo complessivo di Fr. 20'000 mentre l'amministrazione consortile potrà beneficiare di competenze decisionali amministrative che saranno stabilite dalla delegazione consortile
17 Nomina della Delegazione	Anche in questo caso l'adattamento è insito alle nuove disposizioni di legge.
22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno	La nuova legge impone l'istituzione di un organo di controllo esterno che opera secondo le modalità previste dalla LOC per i Comuni. L'organo di controllo esterno è in sostanza stato pensato quale strumento di supporto ai Comuni. Infatti quest'ultimo deve redigere il suo rapporto all'indirizzo dei Comuni consorziati e della Delegazione consortile.

Riteniamo necessario rilevare che le indicazioni di cui all'art. 3 (**comprensorio e sede**) e all'art. 25 (**quote di partecipazione**), per quanto riguarda il comune di Lugano devono essere interpretate unicamente in riferimento ai quartieri di Barbengo e Carabbia e non all'intero comprensorio, rispettivamente a tutta la popolazione residente, della città di Lugano.

Infine osserviamo che il nuovo Statuto è stato preventivamente sottoposto dalla Delegazione consortile alla Sezione degli Enti Locali la quale ha espresso il suo consenso alle modifiche apportate.

3. Conseguenze per il Comune e proposte di nomina

La chiave di riparto per il calcolo delle quote di partecipazione alle spese di gestione corrente e d'investimento rimane invariata, di conseguenza anche la quota annuale a nostro carico non viene influenzata dalla modifica dello statuto.

Parimenti il "peso", nel nostro Comune nell'ambito del Consorzio rimane invariato con l'attribuzione di 2 soli voti.

Conformemente ai disposti dell'art. 15 della LCCom, ripreso dall'art. 6 del disegno di statuto, quali rappresentanti nel Consiglio consortile proponiamo:

- Delegato: on. Eduard Mecchia, municipale capo dicastero Sicurezza e traffico
- Supplente: on. Giuseppe Gervasini municipale capo dicastero Finanze.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in sede di dibattito vi raccomandiamo di approvare il disegno di nuovo statuto consortile mediante l'adozione dell'allegata proposta di decisione.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:
Il Sindaco:
(Antonella Meuli) Il Segretario:
(Arnaldo Bernasconi)

The image shows the official seal of the Municipality of Sorenago, which is circular and contains the text "COMUNE SORENAGO" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the seal are two handwritten signatures in blue ink. One signature is on the left, and the other is on the right, extending towards the right edge of the page.

Sorenago, 5 novembre 2012
Ris. Mun. No. 427/12

Allegato: -disegno di nuovo statuto

5. Dispositivo di risoluzione

(statuto Consorzio Piazza di Tiro Grancia)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1124 del 5 ottobre 2012 concernente l'adattamento dello statuto del Consorzio Piazza di Tiro Grancia in relazione all'entrata in vigore della nuova legge sul consorzio dei comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010;
visto il rapporto della Commissione delle petizioni del richiamato l'art. 10 cpv. 2 con rinvio all'art. 7 cpv. 2 LCCom;

d e c i d e:

1. E' approvato l'adattamento dello Statuto del Consorzio piazza di tiro Grancia.
2. L'on. Eduard Mecchia è designato quale rappresentante comunale nel Consiglio consortile.
Quale supplente è designato l'on. Giuseppe Gervasini

Per il Consiglio comunale

Gli Scrutatori:

Il Presidente

Il Segretario:

CONSORZIO PIAZZA DI TIRO GRANCIA

STATUTO

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 - Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione *Consorzio Piazza di Tiro Grancia* è costituito, tra i Comuni di, Carona, Collina d'Oro, Grancia, Lugano per il quartiere di Barbengo e per il quartiere di Carabbia, Muzzano, Paradiso e Sorengo, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), del Decreto esecutivo del 27 aprile 1965 del Consiglio di Stato, nonché dell'Ordinanza Federale per il tiro fuori servizio.

Art. 2 - Scopo

Il Consorzio ha per scopo l'esercizio e la gestione di una piazza di tiro in territorio del Comune di Grancia al servizio dei tiratori domiciliati nei Comuni consorziati, nonché di quelli affiliati alla Società Tiratori San Salvatore Paradiso. L'attività del tiro sarà organizzata e gestita esclusivamente dalla Società Tiratori San Salvatore Paradiso, sulla base di rapporti disciplinati da un'apposita convenzione.

Art. 3 – Comprensorio e Sede

Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati. La sede del Consorzio è a Paradiso.

Art. 4 - Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 - Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

Gli organi del Consorzio vanno ricostituiti al termine di ogni quadriennio.

1. Consiglio consortile

Art. 6 - Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 - Competenze

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio; stabilisce il fabbisogno da coprire con le quote a carico dei Comuni consorziati
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 - Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 - Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo annuo complessivo di fr. 20'000.00

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 - Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 - Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 - Diritto di voto

I voti sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione od al quartiere di ciascun comune membro. E' assegnato un voto ogni mille abitanti o frazione superiore ai 500 abitanti, ritenuto che in ogni caso almeno un voto è assegnato a ciascun comune.

Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati.

Art. 13 - Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile. Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 - Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 - Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile riunisce:

a) in seduta ordinaria

entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;

entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;

- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16 - Composizione

La Delegazione consortile si compone di **5** membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 - Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta Costitutiva.

E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 - Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 - Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

Art. 20 - Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 - Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 22 - Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21 del presente Statuto.

Art. 23 - Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 - Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile. I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

CAPO IV – FINANZIAMENTO

Art. 25 - Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante le quote di partecipazione dei Comuni su richiesta della Delegazione.

Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite in base alla seguente chiave di riparto:

- a/ popolazione residente permanente secondo l'Annuario statistico dell'anno precedente
- b/ numero dei tiratori potenziali (cittadini svizzeri obbligati al tiro)
- c/ forza finanziaria dei Comuni

Risultato: $\text{lett. a) + b) + c) diviso } 3 = \%$

CAPO V – NORME VARIE

Art. 26 - Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 27 - Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 28 – Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

Art. 29 Liquidazione del Consorzio

In caso di scioglimento la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e

conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la media della chiave di riparto di cui all'art. 25, calcolata per gli ultimi 5 anni.

Nel calcolo della destinazione del patrimonio consortile, si terranno presenti anche le esigenze di gestione della Società Tiratori San Salvatore Paradiso

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.

Il presente Statuto, approvato:

- a) dal Consiglio comunale di Lugano per i quartieri di Barbengo e di Carabbia in data

- b) dal Consiglio comunale di Carona in data

- c) dal Consiglio comunale di Collina d'Oro in data

- d) dal Consiglio comunale di Grancia in data

- e) dal Consiglio comunale di Muzzano in data

- f) dal Consiglio comunale di Paradiso in data

- g) dal Consiglio comunale di Sorengo in data